



COMUNE DI IMOLA
PROVINCIA DI BOLOGNA
SERVIZIO TRIBUTI

I.C.I.

Imposta comunale sugli immobili

**Breve *vademecum* esplicativo
per l'applicazione dell'I.C.I.**

anno 2007

a cura del Servizio Tributi del Comune di Imola
via Mazzini 4 – primo piano

Orari di apertura al pubblico:

MARTEDI' dalle ore 8,30 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18

GIOVEDI' dalle ore 8,30 alle ore 13

SABATO dalle ore 8,30 alle ore 12,30

Tel. 0542/602342/602135/602381/602225/602226

INTRODUZIONE

In materia di I.C.I., dal 1999 i Comuni possono introdurre regole speciali, deliberate dai Consigli Comunali, grazie a quanto previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 446/97.

Una maggiore libertà di manovra nel definire le regole rende necessario ***assumere precise informazioni presso tutti i Comuni nei quali si possiedono immobili soggetti al pagamento dell'I.C.I.***

Il presente *vademecum* è stato predisposto allo scopo di fornire un orientamento alle regole I.C.I. definite dal Comune di Imola per l'anno 2007

Per agevolare la consultazione il *vademecum* è suddiviso in sezioni.

Sezione prima:

Sintesi delle principali novitàPag. 3

Informazioni utili e avvertenzePag. 4

Sezione seconda:

le informazioni generali sull'ICI.....Pag. 7

Sezione terza:

le aliquote per il pagamento 2007Pag. 10

Sezione quarta:

detrazione per l'abitazione principale e
ulteriori detrazioniPag. 15

prospetto aliquote e detrazioni per i comodati.....Pag. 18

Sezione quinta:

Modalità di invio al Comune delle variazioni.Pag. 19

Sezione sesta:

ravvedimento operoso,
esempi di calcolo, indirizzi utili.....Pag. 21

Sezione prima

Sintesi delle principali novità

- * E' cambiata la **scadenza per il pagamento**, che **per l'acconto passa dal 30 al 16 giugno mentre per il saldo dal 20 al 16 dicembre (L. 296/2007)**. Quando i termini di pagamento di tributi locali cadono di sabato o di giorno festivo tali termini devono intendersi prorogati al primo giorno lavorativo successivo, pertanto **per l'anno 2007 le scadenze sono 18 giugno e 17 dicembre**;
- * Il pagamento deve essere effettuato con **arrotondamento all'euro** per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo (L. 296/2007).
- * A decorrere dal mese di ottobre 2006 per i **fabbricati classificati nel gruppo catastale "B"** deve essere utilizzato il moltiplicatore rivalutato del 40% per la determinazione del valore dell'immobile: pertanto alla rendita rivalutata del 5% si deve applicare il moltiplicatore 140 ((D.L. 262/2006 convertito con L. 286/2006);
- * Con il D.L. 223/2006, convertito dalla L. 248/2006 si è stabilito che ***"un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo"***;
- * E' introdotta dalla legge la possibilità di **versare l'ICI attraverso il modello F24** (L. 296/2007) ;
- * E' stata **abolita la comunicazione ICI per le variazioni intervenute nell'anno 2007** (L. 296/2007) mentre resta provvisoriamente in vigore l'obbligo di dichiarazione (cfr. sez. quinta). Per le variazioni intervenute nell'anno 2006 il Comune di Imola accetta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi l'indicazione delle variazioni sia in forma di comunicazione che di dichiarazione.

Informazioni utili e avvertenze

TERMINI PER IL PAGAMENTO

entro il 18 giugno 2007: versamento della prima rata, pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni relative all'anno precedente (2006) oppure, a scelta del contribuente, versamento del 100% per l'anno, con le aliquote e le detrazioni in corso nel 2007 (unico versamento).

dal 1° al 17 dicembre 2006: versamento della seconda rata (saldo dell'ICI dovuta per l'anno 2007 meno l'acconto versato in giugno).

Esempio:

Il contribuente ha acquistato un immobile nel corso dell'anno precedente (2006), per cui il possesso non si è protratto per i dodici mesi del 2006:

In questo caso il contribuente deve versare la prima rata 2007 sulla base delle aliquote e delle detrazioni vigenti nell'anno precedente (2006) rapportata ai mesi di possesso nell'anno 2007 (non influiscono pertanto i mesi di possesso del 2006).

DOVE SI PAGA

Il pagamento dell'I.C.I. per l'anno 2007, sia ordinario che per le violazioni, potrà essere effettuato, senza commissioni a carico del contribuente, presso tutte le filiali del **Tesoriere del Comune**, UNICREDIT BANCA, presenti sul territorio italiano.

Sul territorio imolese sono disponibili i seguenti sportelli:

Istituto Bancario	Filiale	Indirizzo	Località	Orario di apertura	
UNICREDIT BANCA	FIL. VIA AMENDOLA	VIA AMENDOLA 69	40026 - IMOLA	8,20 - 13,20	14,35 - 16,05
UNICREDIT BANCA	FIL. VIA APPIA	VIA APPIA 12	40026 - IMOLA	8,20 - 13,20	14,35 - 16,05
UNICREDIT BANCA	FIL. VIA PISACANE	VIALE PISACANE 22	40026 - IMOLA	8,20 - 13,20	14,35 - 16,05

Il pagamento può essere effettuato anche presso **gli sportelli postali** attraverso il c/c postale n.61824231 intestato a Comune di Imola – I.C.I. – Servizio Tesoreria. Il versamento presso gli sportelli postali comporta il pagamento delle commissioni a carico del contribuente.

E' stata introdotta dalla legge la previsione della possibilità per i contribuenti di effettuare il pagamento dell'ICI attraverso il modello F24.

Attraverso il sito INTERNET del Comune (<http://vivere.comune.imola.bo.it>), “Saperne di più”, “ICI Imposta Comunale sugli immobili”) è possibile effettuare il pagamento on line con carta di credito. Per il servizio sono previste le commissioni indicate sul sito.

Per agevolare il pagamento dell'ICI il Comune invierà a coloro che abbiano effettuato il pagamento ICI prima rata 2006, il bollettino intestato.

Il bollettino può comunque essere anche richiesto al Servizio Tributi del Comune e all'URP/Informacittadino, così come tutta la modulistica.

AVVERTENZE

Se il contribuente possiede immobili situati in diversi Comuni deve utilizzare un bollettino separato per ciascun Comune, mentre se possiede più immobili nello stesso Comune deve compilare un unico bollettino per quel Comune (riferito a ciascuna rata). Ogni contribuente deve compilare il proprio bollettino, anche nei casi di comproprietà.

Nel rigo “detrazione” occorre indicare la detrazione esatta che si è applicata, non arrotondata. Ad esempio:
in relazione a 103,30 euro detraibili nell'anno, se in giugno si paga l'acconto del 50%, indicare 51,65 per un unico

proprietario; 25,83 per due proprietari, ecc. Analogamente, in dicembre 51,65 euro per un proprietario, 25,83 per due ecc.

Attenzione!

Se non tutti i proprietari sono residenti, i 103,30 euro di detrazione per l'abitazione principale possono essere detratti interamente da chi vi risiede, proporzionalmente al periodo di possesso.

La cifra da pagare deve sempre rapportarsi ai mesi di possesso. Si ricorda che, per convenzione, il possesso che si è protratto per almeno 15 giorni nel corso del mese è computato come mese intero. Ad esempio:

- appartamento acquistato il 28 marzo: il nuovo proprietario pagherà per 9 mesi ed il venditore per 3 mesi.

In caso di periodi equivalenti, l'imposta per il mese considerato è a carico del venditore.

Il versamento non è dovuto se l'imposta da versare è uguale o inferiore a €5,00.

L'importo complessivo del bollettino deve essere arrotondato all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a 49 centesimi.

Attraverso il sito del Comune all'indirizzo www.comune.imola.bo.it, area civica VIVERE, Settori Servizi e Uffici Comunali, Uffici, ICI, Calcola ICI si può utilizzare l'applicazione predisposta dal Servizio Tributi per il calcolo dell'ICI.

Sezione seconda

Informazioni generali sull'I.C.I.

L'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) è un'imposta a carattere reale, che deve essere pagata da chi possiede immobili (terreni agricoli, aree fabbricabili oppure fabbricati iscritti o che devono essere iscritti in Catasto) in:

- PROPRIETA'
- DIRITTO DI USUFRUTTO
- DIRITTO DI USO
- DIRITTO DI ABITAZIONE
- DIRITTO DI SUPERFICIE (cioè possesso dell'immobile ma non del suolo)
- ENFITEUSI (cioè diritto reale di godimento di un fondo che rimane di proprietà del concedente)
- LOCAZIONE FINANZIARIA (contratto di *leasing*)

Attenzione: il diritto di usufrutto, uso, abitazione, ecc. sono diritti reali minori, che non devono essere confusi con l'utilizzo di un bene immobile in forza di un contratto di locazione o di comodato gratuito.

Il locatario o il comodatario, pertanto, NON sono soggetti passivi dell'I.C.I.

Un tipico esempio di diritto reale di abitazione è rappresentato dal diritto riservato dalla legge al coniuge superstite (art. 540 del codice civile).

L'I.C.I. si deve pagare al **Comune nel quale è situato l'immobile**

Se un immobile è situato in parte sul territorio di un Comune e in parte nel territorio di un altro Comune confinante, come ad esempio può verificarsi con un terreno agricolo, l'imposta dovrà essere corrisposta al Comune nel cui territorio ricade la maggior parte dell'immobile.

L'I.C.I. è un'imposta che si calcola facendo riferimento al valore degli immobili. Gli immobili per i quali si deve pagare l'ICI sono:

- le aree fabbricabili
- i terreni agricoli
- i fabbricati

Il valore imponibile (o base imponibile) si calcola nel seguente modo:

1. per i terreni agricoli si assume il REDDITO DOMINICALE risultante in Catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, che deve essere rivalutato del 25%; il valore così ottenuto viene poi moltiplicato per 75;
2. per le aree fabbricabili si assume, quale valore imponibile, il VALORE VENALE DI MERCATO al 1° gennaio dell'anno di imposizione;
3. per i fabbricati si considera, di norma, la RENDITA CATASTALE iscritta agli atti del Catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, che deve essere rivalutata del 5%. Al valore così ottenuto vengono quindi applicati dei COEFFICIENTI che variano in relazione alla categoria catastale del fabbricato, e cioè:

- **moltiplicatore 140 per gli immobili classificati nel gruppo catastale B**
- moltiplicatore 34 per gli immobili di categoria catastale C1 (negozi)
- moltiplicatore 50 per gli immobili di categoria catastale A10 (uffici) e D
- moltiplicatore 100 per gli immobili accatastati in categoria A, B o C (ad eccezione di quelli già indicati).

Una volta determinata la base imponibile, l'imposta si ottiene applicando alla stessa l'aliquota annualmente stabilita dal Comune, per ogni tipologia di immobile, tenendo conto delle eventuali agevolazioni applicabili (riduzioni o detrazioni), del periodo di possesso e della percentuale di possesso.

Se il contribuente possiede un immobile dichiarato inagibile o inabitabile:

In questo caso l'imposta è ridotta del 50%. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che presenta al Servizio Tributi idonea documentazione.

In alternativa, il contribuente può presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, utilizzando l'apposito modulo disponibile presso il Servizio Tributi e presso l'URP/Informacittadino.

La dichiarazione sostitutiva deve essere allegata alla dichiarazione ICI presentata per l'anno 2007 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. La dichiarazione, se persistono le condizioni di inagibilità o inabitabilità, non deve essere ripetuta per gli anni successivi. **Deve al contrario essere dichiarata la cessazione di tali condizioni.**

ATTENZIONE: la manutenzione ordinaria e straordinaria (ad esempio sostituzione di impianti o pavimenti) non determina l'inagibilità, che consiste in un degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione.

Sezione terza:

Le aliquote I.C.I. per il pagamento 2007

Aliquota ridotta: 5,2 per mille (era prevista anche nel 2006)

E' l'aliquota da applicare sull'abitazione di proprietà del contribuente che sia adibita ad abitazione principale dello stesso (cosiddetta prima casa).

L'aliquota agevolata si applica anche alle pertinenze dell'appartamento di residenza (esempio classico: uno o più garage).

Anche per il 2007 è stato esteso il regime agevolativo della prima casa (aliquota agevolata e detrazione) all'abitazione di proprietà del contribuente che abbia concesso l'immobile stesso (e le relative pertinenze) in **uso gratuito** ad un figlio, al coniuge, ad un fratello, ad una sorella o ad un genitore, purché anagraficamente residenti nello stesso immobile: non è necessario presentare la registrazione del comodato.

Il regime agevolato (equiparazione all'abitazione principale) è previsto anche nei seguenti casi:

- appartamento posseduto da **anziano disabile** costretto a trasferire la propria residenza in istituto di ricovero o di cura (l'agevolazione è ammessa purché l'immobile resti vuoto oppure concesso in comodato gratuito ad uno dei familiari sopra indicati);
- abitazione del soggetto costretto a trasferire la residenza anagrafica in altro Comune per **ragioni di servizio** (esempio per i militari di carriera), sempre che l'abitazione stessa rimanga luogo della residenza dei familiari del possessore;
- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da **cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato**, a condizione che non risulti locata

Per notizie relative alla detrazione per l'abitazione principale si veda la sezione quarta.

Aliquota massima: 7 per mille (era prevista anche nel 2006)

Si tratta dell'aliquota prevista per **gli immobili ad uso abitativo che sono privi di contratto d'affitto - per i primi due anni in cui si trovano in tale condizione**. Grava pertanto sugli alloggi tenuti sfitti e sulle cosiddette seconde case, a disposizione del proprietario in aggiunta all'abitazione principale (anche se per quest'ultima lo stesso proprietario corrisponde un canone di locazione).

Esempi:

- immobile tenuto sfitto dal 1° gennaio al 18 aprile e per la restante parte dell'anno concesso in locazione: l'aliquota al 7 per mille deve essere applicata per 4 mesi, nei restanti 8 mesi si utilizza l'aliquota ordinaria;
- immobile sfitto dal 1 marzo 2005, che resta tale anche per tutto l'anno 2006 e 2007: per i primi 2 mesi del 2007 si applica l'aliquota al 7 per mille, gli ulteriori 10 mesi devono essere pagati al 9 per mille.

Rientra nell'applicazione dell'aliquota al 7 per mille, per i primi due anni, l'abitazione concessa **in comodato gratuito a NON familiare**. Si considerano non familiari tutti coloro che non rientrano nei gradi di parentela previsti per l'applicazione dell'aliquota ridotta e dell'aliquota ordinaria.

Aliquota maggiorata: 9 per mille (era prevista anche nel 2006)

Deve essere applicata agli immobili (di categoria A con esclusione degli A10) a disposizione e/o non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da due o più anni, in ragione del periodo dell'anno nel quale risulta superato il limite dei due anni dalla cessazione dell'ultimo contratto di locazione.

Rientra nell'applicazione dell'aliquota al 9 per mille l'abitazione concessa in comodato gratuito a NON familiare da oltre due anni.

Si considerano non familiari tutti coloro che non rientrano nei gradi di parentela previsti per l'applicazione dell'aliquota ridotta e dell'aliquota ordinaria.

Aliquota agevolata per “contratti concordati”: 0,1 per mille
(era prevista anche nel 2006)

Questa aliquota riguarda i proprietari che concedono in affitto, a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica, immobili ad uso abitativo e relative pertinenze alle condizioni previste dagli **accordi definiti in sede locale** fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, ai sensi del comma 3 dell' art. 2 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431.

I proprietari, per potere usufruire dell'aliquota agevolata, devono presentare **ogni anno**, entro il termine di pagamento della prima rata (ovvero della seconda se si possiedono i requisiti solo successivamente al termine per il pagamento della prima rata), **una comunicazione** in cui si segnala che verrà applicata l'aliquota agevolata (nel sito internet del comune di Imola www.comune.imola.bo.it ed inoltre presso il Servizio Tributi e l'URP è disponibile un modulo apposito).

La comunicazione deve essere corredata da **copia del contratto d'affitto**, da cui si possa desumere l'aderenza ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell' art. 2 Legge 9 dicembre 1998, n. 431. Nel caso in cui copia del contratto sia stata già consegnata al Servizio Tributi, è sufficiente l'indicazione nella comunicazione degli estremi per il suo reperimento: data di consegna al Servizio Tributi del Comune e numero della ricevuta.

L'aliquota dello 0,1 per mille dovrà essere applicata in ragione del periodo dell'anno in cui gli immobili sono locati nel rispetto della legge sopra indicata.

E' fatto obbligo agli interessati di comunicare eventuali variazioni (anche se riguardano le pertinenze).

Aliquota ordinaria: 6,9 per mille (era prevista anche nel 2006)

E' l'aliquota che si applica in tutti gli altri casi fino ad ora non esaminati e perciò, a titolo di esempio:

1. agli alloggi affittati (incluso uso foresteria)
2. ai terreni agricoli
3. alle aree fabbricabili
4. agli immobili di categoria A10 (uffici), B, C (tranne le pertinenze di alloggi assoggettati al 5,2) e D
5. Si applica inoltre a garage (o altra pertinenza) annesso ad una abitazione per la quale il contribuente debba applicare il 7 o il 9 per mille.
6. **agli immobili concessi in comodato gratuito a genero/nuora, a suocero/suocera e, dal 2006, anche a nonno/nipote, purché anagraficamente residenti negli stessi.**

Sezione quarta

Detrazione per l'abitazione principale e ulteriore detrazione

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Per l'anno 2007 l'abitazione principale (quella nella quale il soggetto ha la residenza anagrafica) usufruisce di una franchigia fiscale (**detrazione**) di **EURO 103,30** per immobile e su base annua.

Questo significa che se il contribuente è proprietario al 100% ed abita nell'immobile, potrà detrarre dalla quota annua 103,30 euro.

Se invece i proprietari sono più di uno, la detrazione si divide in parti uguali, purché gli stessi siano tutti residenti nell'immobile.

Se, infine, vi sono più comproprietari, ma uno solo di essi ha la residenza nell'immobile, avrà diritto alla intera detrazione di 103,30 euro il solo proprietario che abita nell'immobile.

ULTERIORE DETRAZIONE

Anche per l'anno 2007 è stata prevista una **ULTERIORE DETRAZIONE**, pari a 103,30 euro su base annua. Per poter applicare tale detrazione occorre dichiarare per l'anno 2007 il possesso dei requisiti entro il termine per il pagamento della prima rata (o della seconda se il possesso dei requisiti si verifica dopo il termine di pagamento della prima rata) utilizzando un apposito modello distribuito presso il Servizio Tributi e presso l'URP/Informacittadino. Alla dichiarazione non occorre allegare alcuna documentazione.

Le dichiarazioni eventualmente rese per anni di imposta precedenti non valgono per l'anno 2007.

Qualora nel corso dell'anno si modifichi la composizione del nucleo familiare, è necessario integrare la dichiarazione relativamente al reddito annuo complessivo.

Per poter applicare l'ulteriore detrazione devono essere rispettate le seguenti condizioni:

Requisito essenziale: i soggetti **NON** devono possedere altri immobili, oltre all'abitazione principale e alle relative pertinenze;

A) possono chiedere la detrazione di ulteriori 103,30 euro le famiglie con un **reddito complessivo IRPEF** (derivante dalla somma dei singoli redditi dei componenti il nucleo familiare) **al netto della casa di abitazione principale** non superiore a **euro 8.500,00 per ciascuno dei primi quattro componenti, oltre a euro 3.000 per ogni ulteriore componente.**

Di conseguenza le soglie massime di reddito, in relazione al numero dei componenti di ciascuna famiglia sono:

N. dei componenti	1 componente	2 componenti	3 componenti	4 componenti	5 componenti
Reddito annuo complessivo	€8.500	€17.000	€25.500	€34.000	€37.000

I redditi esenti da IRPEF non concorrono alla determinazione dei redditi del nucleo familiare. (ad esempio le pensioni di guerra)

B) Possono chiedere la detrazione di ulteriori 103,30 euro le famiglie con un reddito complessivo IRPEF al netto della casa di abitazione principale non superiore a **euro 35.000,00 annui** con un **anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente**, oppure con un **disabile** con handicap grave (L. 104/92) o invalidità del 75% o superiore; il limite di reddito complessivo viene elevato a **euro 45.000,00 annui** per le famiglie **con più di quattro componenti**, tra cui un anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente o un disabile con handicap grave (L. 104/92) o invalidità del 75% o superiore.

Lo stato di non autosufficienza dell'anziano ultrasessantacinquenne è provato o dal riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o, con riguardo alle certificazioni rilasciate dalle autorità sanitarie, dallo stato codificato mediante codice 003 (invalido con diritto all'accompagnamento per invalidità totale).

Per handicap grave si intendono le minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali che assumono connotazioni di gravità ai sensi della L. 104/92. Si fa riferimento inoltre alle ipotesi di invalidità civile, invalidità INAIL, per cause di servizio, pensione militare, pensione INPS di inabilità riconosciute con un punteggio del 75% o superiore.

Il contribuente, nel caso in cui non abbia mai richiesto ai competenti organi il rilascio delle corrispondenti certificazioni di invalidità, handicap o non autosufficienza, ma ritenga che comunque ne sussistano i presupposti, potrà presentare ugualmente al Comune, sotto la propria responsabilità, la domanda di detrazione e applicare subito la detrazione, avendo cura però di effettuare nello stesso tempo, presso l'organo competente, la richiesta di rilascio della corrispondente certificazione. In caso di responso negativo, il contribuente sarà tenuto, ai sensi di legge, a corrispondere l'imposta non pagata e le sanzioni.

Qualora l'abitazione principale sia in comproprietà fra due o più persone conviventi, ciascuno applicherà l'ulteriore detrazione in parti uguali, anche se sono diverse le quote di possesso. Qualora, invece, uno o più comproprietari non sia convivente oppure sia convivente, ma posseda altri immobili, la detrazione verrà applicata dai rimanenti comproprietari conviventi in parti uguali fra loro, escludendo, però, la parte spettante al comproprietario che non possa applicarla.

Naturalmente la quota di detrazione riconosciuta è proporzionata al periodo di anno per il quale sussistono le condizioni già ricordate.

RAPPORTO DI PARENTELA E ALIQUOTE ICI DA APPLICARE IN CASO DI COMODATO GRATUITO - ANNO 2007

FAMILIARE COMODATARIO RESIDENTE NELL'IMMOBILE		ALIQUOTE ICI 2007					
FAMILIARI INCLUSI NELL'ART. 433 DEL CODICE CIVILE O EQUIPARATI	FAMILIARI NON INCLUSI NELL'ART. 433 DEL CODICE CIVILE	<u>RIDOTTA</u>	<u>ORDINARIA</u>	<u>MASSIMA</u> (se non risultano contratti di affitto registrati da meno di 2 anni)	<u>MAGGIORATA</u> (se non risultano contratti di affitto registrati da più di 2 anni)	<u>DETRAZIONE PER COMODATO GRATUITO</u>	<u>PERTINENZA LEGATA AL FABBRICATO</u>
Coniuge		5,2 ‰				€. 103,30	5,2 ‰
Figlio/a (parente di 1° grado)		5,2 ‰				€. 103,30	5,2 ‰
Genitore (parente di 1° grado)		5,2 ‰				€. 103,30	5,2 ‰
Fratello o sorella (parente di 2° grado)		5,2 ‰				€. 103,30	5,2 ‰
Genero o nuora (affini di 1° grado)			6,9 ‰				6,9 ‰
Suocero/a (affini di 1° grado)			6,9 ‰				6,9 ‰
Nipote abbiatico cioè figlio di figlio (parente di 2° grado)			6,9 ‰				6,9 ‰
Nonno/a (parente di 2° grado)			6,9 ‰				6,9 ‰
	Pronipote (parente di 3° grado)			7,00 ‰	9,00 ‰		6,9 ‰
	Bisnonno/a (parente di 3° grado)			7,00 ‰	9,00 ‰		6,9 ‰
	Zio/a (parente di 3° grado)			7,00 ‰	9,00 ‰		6,9 ‰
	Nipote (parente di 3° grado)			7,00 ‰	9,00 ‰		6,9 ‰
	Figliastro (affine di 1° grado)			7,00 ‰	9,00 ‰		6,9 ‰
	Cognato/a (affine di 2° grado)			7,00 ‰	9,00 ‰		6,9 ‰
	Genitore del suocero/a (affine di 2° grado)			7,00 ‰	9,00 ‰		6,9 ‰
	Nipote del coniuge ma non proprio (affine di 2° grado)			7,00 ‰	9,00 ‰		6,9 ‰

Sezione quinta

Modalità di invio al Comune delle variazioni

Ogni volta che si verificano acquisti, vendite o altre variazioni riferite ad immobili, il Comune deve esserne messo a conoscenza per poter effettuare i necessari controlli. Lo strumento ordinariamente previsto è la dichiarazione, da effettuarsi su apposito modello ministeriale. I comuni avevano la facoltà di semplificare gli adempimenti per i contribuenti, sostituendo la dichiarazione con la comunicazione.

Con il D.L. 223/2006 e con la legge finanziaria per l'anno 2007, la dichiarazione e la comunicazione sono state oggetto di notevoli interventi da parte del legislatore.

In base al susseguirsi delle norme risulta **abolita a decorrere dal 1.1.2007 la comunicazione ICI**, adottata dal Comune di Imola ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 446/97, (L. 296/2007) fin dall'anno di imposta 1999.

Alla data di pubblicazione del presente vademecum comunque **resta provvisoriamente in vigore la “dichiarazione”** prevista dall'art. 10 del D. Lgs. 504/92.

Infatti, la dichiarazione sarà abolita quando entrerà in funzione l'apposito scambio telematico fra le amministrazioni dello stato.

Resterà tuttavia l'obbligo di presentazione della dichiarazione, anche successivamente, in casi particolari, ad esempio in caso di riduzione dell'imposta e per dati non presenti nei flussi telematici.

Pertanto occorrerà verificare - entro la scadenza della dichiarazione dei redditi 2007 – se è entrato in vigore tale sistema di circolazione telematica dei dati catastali e verificare cosa rientra in tale scambio. Occorrerà quindi dichiarare solo quello che ne rimane escluso.

Si consiglia di far riferimento al Servizio Tributi e all'Informacittadino per aggiornamenti disponibili dopo la pubblicazione del presente vademecum.

*Per quanto riguarda le **variazioni intervenute nell'anno 2006**, il Comune di Imola, per agevolare i contribuenti, con propria norma regolamentare ha stabilito di accettare, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, l'indicazione delle variazioni sia in forma di comunicazione che di dichiarazione.*

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, per le **successioni** aperte a partire dalla data di entrata in vigore della stessa, e cioè dal 25 ottobre 2001, gli eredi ed i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili, **non sono obbligati a presentare la comunicazione/dichiarazione** ai fini ICI.

Sezione sesta:

Ravvedimento operoso, esempi di calcolo e indirizzi utili

RAVVEDIMENTO

I contribuenti che si accorgono di non aver adempiuto correttamente o nei termini stabiliti agli obblighi di pagamento dell'ICI possono avvalersi dell'istituto del RAVVEDIMENTO, pagando sanzioni più basse, prima che il Comune intervenga con richieste di chiarimenti. La sanzione è ridotta, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 472/1997:

- **Al 3,75% dell'imposta non pagata se la regolarizzazione avviene entro trenta giorni dalla scadenza della rata di acconto o saldo;**
- **Al 6% dell'imposta non pagata se la regolarizzazione avviene entro un anno dalla scadenza della rata di acconto o saldo.**
- **La somma che si versa deve comprendere, oltre all'imposta, la sanzione ridotta oltre agli interessi calcolati (sull'imposta) al tasso legale, pari al 2,5% (in vigore dal 1/1/2004) con maturazione giorno per giorno.**

Il pagamento deve essere effettuato tramite lo stesso bollettino che serve per versare l'I.C.I. in autotassazione, barrando l'apposita casella "ravvedimento". Il bollettino deve essere compilato indicando nelle caselle "terreni agricoli", "aree fabbricabili", "abitazione principale", "altri fabbricati" **gli importi corrispondenti alla sola imposta** e nel totale da versare l'importo comprensivo di sanzioni e interessi.

L'errata applicazione del "Ravvedimento" comporterà il recupero delle intere sanzioni da parte dell'ufficio.

ALCUNI ESEMPI DI CALCOLO

ATTENZIONE: l'importo complessivo indicato nel bollettino, derivante dalla somma degli importi dovuti per tutti gli immobili soggetti ad ICI di proprietà del contribuente, dovrà essere arrotondato all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo

Appartamento adibito ad abitazione principale
rendita catastale = euro 619,75

$$619,75 + 5\% = 650,74$$

$$650,74 \times 100 \times 5,2/1000 = 338,38 \text{ (imposta lorda nel 2006, coincidente con quella del 2007)}$$

$$338,38 - 103,30 = 235,08 \text{ (imposta netta totale corrisposta nel 2006 e da corrispondere nel 2007)}$$

prima rata 2006 (50% dell'imposta netta totale corrisposta nel 2006)

$$235,08 \times 50\% = 117,54$$

seconda rata 2006

$$235,08 - 117,54 = 117,54$$

Garage annesso all'abitazione principale
rendita catastale = euro 129,11

$$129,11 + 5\% = 135,57$$

$$135,57 \times 100 \times 5,2/1000 = 70,50 \text{ (imposta totale corrisposta nel 2006 e da corrispondere nel 2007)}$$

prima rata 2007

$$70,50 \times 50\% = 35,25$$

seconda rata 2007

$$70,50 - 35,25 = 35,25$$

Appartamento acquistato il 1° ottobre 2006, per cui il possesso non si è protratto per 12 mesi e adibito ad abitazione principale nell'anno 2007:

rendita catastale = euro 619,75

$$619,75 + 5\% = 650,74$$

$$650,74 \times 100 \times 5,2/1000 = 338,38 \text{ (imposta lorda nel 2007)}$$

$$338,38 - 103,30 = 235,08 \text{ (imposta netta da corrispondere nel 2007)}$$

prima rata 2007	seconda rata 2007
$235,08 \times 50\% = 117,54$	$235,08 - 117,54 = 117,54$

"Seconda casa" o appartamento sfitto da meno di due anni (casi al 7 per mille)

rendita catastale = euro 516,46

$$516,46 + 5\% \times 100 \times 7/1000 = 379,60 \text{ (imposta da corrispondere)}$$

prima rata 2007	seconda rata 2007
$379,60 \times 50\% = 189,80$	$379,60 - 189,8 = 189,80$

"Seconda casa" o appartamento sfitto da due o più anni (casi al 9 per mille)

rendita catastale = euro 516,46

$$516,46 + 5\% \times 100 \times 9/1000 = 488,05 \text{ (imposta da corrispondere)}$$

prima rata 2007	seconda rata 2007
$488,05 \times 50\% = 244,02$	$488,05 - 244,02 = 244,02$

Negozi

rendita catastale = euro 3563,55

$$3563,55 + 5\% \times 34 \times 6,9 / 1000 = 877,81$$

(imposta corrisposta nel 2006 e da corrispondere nel 2007)

prima rata 2007	seconda rata 2007
$877,81 \times 50\% = 438,91$	$877,81 - 438,91 = 438,90$

INDIRIZZI UTILI

Servizio Tributi del Comune di Imola – Via Mazzini, 4 –primo piano.

Telefono: 0542/602342 - 602135 – 602223 –602381- 602225 – 602226;

Fax: 0542/602340

Apertura al pubblico: Martedì 8,30 – 13,00 e 15,00 – 18,00
 Giovedì 8,30 – 13,00
 Sabato 8,30 – 12,30

La cittadinanza sarà informata delle aperture straordinarie attraverso comunicati stampa.

E' possibile fissare appuntamenti per l'esame di questioni particolari telefonando ai numeri sopra indicati.

URP/Informacittadino – via Mazzini, 16

Telefono: 0542/602308;

Fax: 0542/602310

Apertura al pubblico:

Martedì 8,30 – 13,00 e 15,00 – 18,00
Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì 8,30 –13,00
Sabato 8,30 - 12,30

Agenzia del Territorio (Catasto): da consultare per ogni questione concernente le rendite catastali.

Sede: Bologna - Piazza Malpighi 21/B

Centralino tel. 051/6458311

Ufficio Relazioni con il Pubblico tel. 051/6458330-423

**Stampa del Comune di Imola
Marzo 2007**